UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 16

OGGETTO: RELAZIONE INERENTE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALL'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MAPPANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTESE N. 1 DEL 25 GENNAIO 2013 – PRESA D'ATTO

L'anno **2017** addì **Ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **14:30** nel Palazzo Civico del Comune di **SETTIMO T.SE**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
BARACCO LUCA	Presidente - Sindaco Caselle T.se	S
BISACCA SERGIO	Delegato dal Sindaco di Settimo T.se	S
BONGIOVANNI MARCO	Sindaco di San Mauro Torinese	S
BURDISSO FEDERICA	Delegata dal Sindaco di Borgaro T.se	N
DE ZUANNE EMANUELE	Sindaco Volpiano	S
GEMINIANI MAURA	Sindaco San Benigno C.se	S
LEONE GABRIELLA AUGUSTA MARIA	Sindaco Leini	N

Totale Presenti	5
Totale Assenti	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- La Legge Regionale Piemontese n. 1/2013 ha istituito il Comune di Mappano nell'ambito della Provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle T.se, Borgaro T.se, Settimo T.se e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla cartografia e dai confini allegati alla medesima legge;
- Il Comune di Settimo T.se ha presentato ricorso al TAR Piemonte; all'udienza del 18 aprile 2013 è stata disposta la sospensione degli atti impugnati e, nella successiva camera di consiglio del 13 giugno 2013, il Collegio ha disposto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, con contestuale sospensione del giudizio fino alla pubblicazione in G.U. della decisione della Consulta;

- Con sentenza n. 171/2014, pubblicata il 18/6/2014, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul giudizio in via incidentale, ritenendo non fondata la questione;

- Il citato contenzioso tra il Comune di Settimo Torinese, e la Regione Piemonte è stato oggetto di transazione in data 3 – 7 febbraio 2017 ed il Tar Piemonte, con decreto del 21 febbraio 2017. ha provveduto a dichiararne l'estinzione per rinuncia, determinando, a far data dal 22 febbraio 2017, il venir meno della sospensione degli atti impugnati ed il contestuale ripristino della validità dei provvedimenti regionali di istituzione del Comune di Mappano;

- La Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana, nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi alla giurisdizione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della precitata Legge Regionale piemontese n. 1/2013, ha approvato nel dicembre del 2014 il documento denominato "*Relazione Tecnica"*, quale primo documento formale di definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Mappano;

Atteso che:

- Su iniziativa dell'allora Provincia di Torino si sono istituiti fin dal 2014 tavoli permanenti di lavoro per la determinazione dei rapporti giuridici conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, dei quali sono stati chiamati a far parte i rappresentanti della Città Metropolitana e dei Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, Leini, Settimo T.se, oltre che la Regione Piemonte e la Prefettura di Torino;

- All'esito degli approfondimenti, come rappresentato nella nota della Città Metropolitana di Torino in data 20 aprile 2016, prot. n. 49834/2016, sono emerse rilevanti criticità riguardanti, in via principale, le conseguenze di natura finanziaria e tributaria derivanti dall'istituzione del nuovo Comune. Alla luce del nuovo ordinamento contabile è infatti necessario impostare la metodologia di simulazione dei documenti contabili del nuovo Comune in modo totalmente differente dalla situazione allegata al precitato documento redatto dalla Provincia di Torino nel 2014, puntualizzando la struttura delle entrate fiscali ed extratributarie e derivando, solo di conseguenza, i criteri per il riparto pro-quota della spesa presunta per le diverse funzioni amministrative, risultando inutilizzabile la metodologia di simulazione indicata nel citato

documento del 2014, poiché essa era basata sul riparto della spesa storica sostenuta dai Comuni cedenti per le diverse funzioni amministrative;

Rilevato che nella prefata nota della Città Metropolitana di Torino in data 20 aprile 2016, prot. n. 49834/2016, si rappresentava la richiesta dei Sindaci dei Comuni Borgaro T.se, Caselle T.se, Leinì e Settimo T.se di supporto/collaborazione da parte della Regione Piemonte, "*al fine di dirimere l'approfondimento tecnico questioni menzionate";*

Considerato ancora che il territorio dell'Unione corrisponde all'ambito individuato dalla Città Metropolitana per il piano urbanistico strutturale e che l'Unione deve pertanto analizzare e considerare i possibili scenari derivanti dall'istituzione del Comune di Mappano;

Preso atto che la Giunta dell'Unione, con deliberazione n. 31 del 30 maggio 2016, ha stabilito di:

- **INDIVIDUARE,** ai sensi della normativa vigente, un esperto per la compiuta valutazione delle suddette criticità, con apporto specialistico e di terzietà, al fine di assicurare la piena legittimità degli atti da adottarsi, nel rispetto dei nuovi principi contabili in materia, per la doverosa tutela degli interessi degli Enti e delle popolazioni coinvolti nell'istituzione del Comune di Mappano, al quale affidare una nuova analisi della fattibilità economico-finanziaria inerente la creazione del Comune di Mappano, avuto riguardo in particolare:

i) all'implementazione di una nuova simulazione del bilancio di previsione del Comune di Mappano per l'intero esercizio 2017, a partire dalla definizione delle entrate tributarie ed extratributarie di pertinenza del Comune, come risultanti dai dati di assestamento relativi all'anno 2015, e conseguente validazione degli indicatori e delle percentuali di riparto delle componenti di spesa;

ii) alla redazione di una nota introduttiva alla simulazione del bilancio di previsione che dia conto dell'evoluzione normativa della fiscalità e della finanza locale, alla luce della nuova contabilità armonizzata e del superamento del patto di stabilità;

iii) agli effetti sull'Unione e sui Comuni interessati a seguito del distacco;

Ricordato che, con determinazione del Direttore dell'Unione n. 180 del 28 luglio 2016, si è stabilito di incaricare il prof. Enrico SORANO, professore aggregato di Economia Aziendale presso l'Università di Torino, codice fiscale SRN NRC 67E12 L424K, del supporto tecnico necessario per la compiuta valutazione delle suddette criticità, al fine di assicurare la piena legittimità degli atti da adottarsi, nel rispetto dei nuovi principi contabili in materia, per la doverosa tutela degli interessi dell'Unione dei Comuni, degli Enti associati e delle popolazioni coinvolte nell'istituzione del Comune di Mappano, affidando allo stesso una nuova analisi della fattibilità economico-finanziaria inerente la creazione del Comune di Mappano, avuto riguardo in particolare alla definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, ai sensi della Legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013;

Preso atto che in data 27 marzo 2017 è giunta al protocollo dell'Unione da parte del prof. Enrico Sorano la "Relazione inerente l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, ai sensi dell'articolo

2 della Legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013", allegata alla presente deliberazione, che evidenzia nelle conclusioni, in relazione all'istituzione del nuovo Comune di Mappano, il possibile insorgere delle seguenti principali problematiche:

a) con riferimento al trasferimento di personale che potrebbe seguire le parti di funzione amministrativa cedute al Comune di Mappano, sarebbe da verificarne la sostenibilità anche in base alle esigenze tecnico-organizzative per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili, tenendo in adeguata considerazione che tali esigenze dovrebbero sussistere sia nel luogo di partenza che nel luogo di destinazione;
b) con riferimento ai Comuni cedenti (in particolare i Comuni di Caselle Torinese e Borgaro), la non implausibile difficoltà, a fronte del trasferimento di 24 dipendenti, allo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili a favore dei propri cittadini, anche tenendo conto dell'attuale quadro di sottoorganicità;
c) possibili squilibri relativamente alla gestione corrente dei Comuni cedenti, ad eccezione del Comune di Caselle Torinese, che presenterebbe un "surplus" finanziario esclusivamente condizionato dalle entrate extra-tributarie a carattere straordinario legate alle sanzioni elevate in zona aeroportuale; squilibri destinati a peggiorare (in tal modo comprendendo il Comune di Caselle Torinese), in ogni caso, nell'eventualità della mancata cessione del personale da parte dei Comuni cedenti;
d) la possibile duplicazione delle spese di funzionamento, non "cedibili" in ordine allo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili, che imporrebbe necessariamente alcune riflessioni in ordine al principio dell'invarianza della spesa dell'intera operazione di scorporo richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2014, che, al riguardo, ha anche disposto che "…personale e beni strumentali dovranno essere ripartiti, senza alcuna possibilità di incremento, tra i nuovi enti locali".

Preso atto ancora che la Regione Piemonte, con nota in data 9 maggio 2016, prot. n. 430, ha precisato, tra l'altro che "*sia la legge regionale 51/92 che la legge regionale istitutiva del Comune di Mappano attribuiscono in capo alla Provincia (oggi Città metropolitana di Torino) la competenza alla definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo comune, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalle stesse norme regionali. Tale competenza si pone perfettamente in linea con i contenuti della norma statale successivamente entrata in vigore, la l.. 56/2014, laddove si individua tra le funzioni fondamentali di area vasta quella relativa all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali. L'intervento regionale, in riferimento alle problematiche connesse all'istituzione del nuovo comune di Mappano, è riferito agli impegni politico-istituzionali richiesti dai comuni "cedenti" alla Regione rispetto ad alcune tematiche in sospeso che insistono sul territorio del nuovo comune. Tale impegno istituzionale è stato preso in carico dalla Regione ed è in via di soluzione; non si ritiene però che la competenza regionale debba spingersi fino ad arrivare all'assistenza tecnica, sia nei confronti del nuovo comune che dei comuni cedenti, con ciò peraltro sostituendosi all'Ente di area vasta nell'esercizio di una sua funzione fondamentale*";

Ricordato che la Città Metropolitana, con comunicazione mezzo Posta Elettronica Certificata del 21 febbraio ultimo scorso, ha provveduto a trasmettere ai Comuni di Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo, nonché alla Prefettura di Torino e alla Regione Piemonte la documentazione inerente la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalle stesse norme regionali;

Ritenuto pertanto di procedere alla formale presa d'atto della citata "Relazione inerente l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico per la definizione dei rapporti conseguenti

all'istituzione del Comune di Mappano, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013", pervenuta al protocollo dell'Unione in data 27 marzo 2017 da parte del prof. Enrico Sorano ed allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Richiamati:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;

Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, il parere di regolarità tecnico - amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della "Relazione inerente l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013", pervenuta al protocollo dell'Unione in data 27 marzo 2017 da parte del prof. Enrico Sorano ed allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale, che evidenzia nelle conclusioni, in relazione all'istituzione del nuovo Comune di Mappano, il possibile insorgere delle seguenti principali problematiche:
   a) con riferimento al trasferimento di personale che potrebbe seguire le parti di funzione amministrativa cedute al Comune di Mappano, sarebbe da verificarne la sostenibilità anche in base alle esigenze tecnico-organizzative per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili, tenendo in adeguata considerazione che tali esigenze dovrebbero sussistere sia nel luogo di partenza che nel luogo di destinazione;
   b) con riferimento ai Comuni cedenti (in particolare i Comuni di Caselle Torinese e Borgaro), la non implausibile difficoltà, a fronte del trasferimento di 24 dipendenti, allo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili a favore dei propri cittadini, anche tenendo conto dell'attuale quadro di sottoorganicità;
   c) possibili squilibri relativamente alla gestione corrente dei Comuni cedenti, ad eccezione del Comune di Caselle Torinese, che presenterebbe un "surplus" finanziario esclusivamente condizionato dalle entrate extra-tributarie a carattere straordinario legate alle sanzioni elevate in zona aeroportuale; squilibri destinati a peggiorare (in tal modo comprendendo il Comune di Caselle Torinese), in ogni caso, nell'eventualità della mancata cessione del personale da parte dei Comuni cedenti;
   d) la possibile duplicazione delle spese di funzionamento, non "cedibili" in ordine allo svolgimento delle funzioni e dei servizi fondamentali ed indefettibili, che imporrebbe necessariamente alcune riflessioni in ordine al principio dell'invarianza della spesa dell'intera operazione di scorporo richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2014, che, al riguardo, ha anche disposto che "…personale e beni strumentali dovranno essere ripartiti, senza alcuna possibilità di incremento, tra i nuovi enti locali".

2. **Di prendere altresì atto** che la Città Metropolitana, con comunicazione mezzo Posta Elettronica Certificata del 21 febbraio ultimo scorso, ha provveduto a trasmettere ai Comuni di Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo, nonché alla Prefettura di Torino e alla Regione Piemonte la

documentazione inerente la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalle stesse norme regionali;

3. **Di dare mandato** agli uffici dell'Unione di pubblicare sul sito internet dell'Ente la relazione del prof. Sorano e di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo;

4. **Di trasmettere copia** della presente deliberazione alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino ed alla Prefettura di Torino per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

5. **Di dichiarare**, previa separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
F.to BARACCO LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione NET per 15 giorni consecutivi dal 30.3.2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 30.3.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto all'art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO